



# Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

\*\*\*\*\*

Via Devesi n. 14 – Cap 10076 Tel. 011 9299711 – Fax . 011 9296129 – C.F. - P.IVA 01282670015

[www.comune.nole.to.it](http://www.comune.nole.to.it) e-mail [info@comune.nole.to.it](mailto:info@comune.nole.to.it)

**Allegato all'Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 409 del 06.05.2021**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**  
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22.04.2021

L'anno 2021, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

## TRA

Il Comune di Nole rappresentato dalla dott.ssa Barbato Susanna, nata a Ivrea il 05.12.1972, in qualità di Segretario Comunale, la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 0128670015)

## E

L'Associazione \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_  
rappresentata da \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_.

## PREMESSO CHE

- il Comune ha la necessità di organizzare un servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di utenti disabili, minori, anziani, non abbienti residenti nel territorio di Nole unitamente ad altre prestazioni sociali di assistenza e beneficenza ed intende sviluppare tali interventi avvalendosi dell'apporto di associazioni di volontariato, stipulando con i soggetti in possesso dei requisiti apposite convenzioni;
- visto il D.lgs. 117/2017 ed in particolare:
  - l'art. 55 secondo il quale le pubbliche amministrazioni assicurano "il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e coordinamento";
  - l'art. 56, comma 1, prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
  - l'art. 56, comma 2, prevede che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
  - l'art. 56, comma 3, prevede che "l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime";
- Il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ad oggetto: " Servizio di trasporto sociale – linee di indirizzo"
- vista la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali Amministrativi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ad oggetto: " \_\_\_\_\_"
- visto l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetto del terzo settore con il quale sottoscrivere convenzione per lo svolgimento del servizio di "Trasporto sociale"
- vista la manifestazione di interesse presentata dall'Associazione \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_



Tutto ciò premesso:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### (Finalità della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina gli interventi a sostegno della mobilità per le persone che non risultano essere in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di trasporto e per il supporto a domicilio delle stesse.

### Art. 2

#### (Oggetto della convenzione)

1. Con la presente convenzione il Comune di Nole affida all'Associazione \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (di seguito denominata per brevità Associazione) lo svolgimento del "servizio di trasporto sociale".

### Art. 3

#### (Destinatari)

1. Possono usufruire del servizio di cui all'art. 2 i cittadini del Comune Nole che rientrano in una delle seguenti categorie:
  - a. anziani ultra sessantacinquenni non-autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento (assenza di patente di guida o impegni lavorativi documentati);
  - b. persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
  - c. soggetti che si trovano in stato di fragilità socio-economica e/o in carico ai Servizi Sociali, per motivate necessità certificate con relazione dettagliata dei Servizi Sociali.
2. Non è consentito il trasporto di:
  - ammalati gravi
  - persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria
  - persone che necessitano di trasporto con ambulanza
  - persone affette da malattie contagiose
  - per ricoveri urgenti in Ospedale.

### Art. 4

#### (Requisiti di accesso)

1. I cittadini nolesi di cui all'articolo 3 comma a) e b) possono usufruire del servizio a condizione che siano in possesso di attestazione I.S.E.E. uguale o inferiore ad € 12.000,00. Tale valore potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

### Art. 5

#### (Tipologia dei trasporti)

1. Il "trasporto sociale" è un servizio gratuito finalizzato a garantire la possibilità di raggiungere:
  - strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate con il S.S.N.
  - presidi medico-specialistici pubblici,
  - centri di riabilitazioneper consentire l'effettuazione di:
  - visite mediche generiche o specialistiche
  - esami clinici e di laboratorio
  - cicli di cure legate alla patologia
  - ritiro dei referti degli esami specialistici
2. Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definitivi nell'arco dell'anno.

3. Il trasporto potrà essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Torino.
4. Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà eseguirsi anche oltre il limite anzidetto, esclusivamente per ragioni di carattere sanitario, (visite ospedaliere, esami clinici, ecc.).

**Art. 6**  
**(Ulteriori tipologie di servizi)**

1. Tra i servizi di trasporto possono rientrare altre prestazioni sociali di assistenza e beneficenza, eventualmente di carattere domiciliare, legate al fabbisogno alimentare e di sussistenza dei soggetti assistiti oltre che eventuali iniziative rivolte agli anziani del territorio. A titolo esemplificativo si citano: servizi di accompagnamento presso enti e società pubbliche per il disbrigo di pratiche burocratiche, , servizi di consegna o distribuzione di pacchi alimentari o pasti e relativo approvvigionamento, accompagnamento di anziani per iniziative aggregative, ecc.. Si specifica che tali servizi aggiuntivi possono essere attivati e resi solo nel caso in cui vengano correttamente e regolarmente svolti quelli di cui all'art. 5.
2. Per tali servizi non sono riconosciuti i rimborsi previsti dall'articolo 9 della presente convenzione.
3. L'attivazione dei servizi di cui al presente articolo sarà gestita direttamente dall'Associazione.

**Art. 7**  
**(Modalità di accesso al servizio)**

1. I soggetti che intendono usufruire del "servizio di trasporto sociale", devono presentare domanda, personalmente o tramite propri familiari, all'Associazione su apposito modulo (ritirabile presso il Comune o scaricabile dal sito istituzionale [www.comune.nole.to.it](http://www.comune.nole.to.it) o dal sito dell'Associazione \_\_\_\_\_).
2. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato presso il Comune di Nole all'ufficio URP che valuta il possesso dei requisiti necessari per l'accoglimento della domanda e provvede all'inoltro della medesima al referente dell'Associazione.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
  - attestazione I.S.E.E. in corso di validità
  - eventuale attestazione dei servizi sociali
4. La domanda va **presentata almeno sette giorni prima** della data in cui è richiesta l'effettuazione del servizio.
5. L'Associazione attraverso il suo referente riceve le domande trasmesse dall'U.R.P., verifica le disponibilità all'effettuazione del servizio e ne comunica l'esito all'utente garantendo inoltre ogni informazione circa le modalità di accesso.
6. In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo conto dei seguenti elementi:
  - criterio cronologico di presentazione della domanda
  - condizione socio economica svantaggiata ( determinata dall'ISEE).
7. L'Associazione può, per precedenti prenotazioni, per assenza di mezzi o di volontari, non concedere il trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione effettuata secondo le modalità anzidette.
8. Il responsabile del progetto dovrà comunicare tempestivamente al richiedente l'impossibilità ad attivare il servizio.

**Art. 8**  
**(Modalità di fruizione del servizio)**

1. Il trasporto prevede l'accompagnamento della persona dal proprio domicilio al luogo previsto, l'attesa durante la visita ed il ritorno presso l'abitazione.
2. In caso di minori è necessaria la presenza di un familiare.
3. Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non è autorizzato e non può assolutamente compiere attività di assistenza a domicilio.

**Art. 9**  
**(Impegni del Comune)**



1. Il Comune raccoglie le domande, ne valuta i requisiti di ammissione e le trasmette al referente dell'Associazione per il proseguo.
2. Il Comune di Nole fornisce in comodato d'uso a Associazione per il servizio di trasporto sociale un'autovettura tipo FIAT Ducato targa CY646ZV, idonea per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 6 passeggeri (escluso l'autista) ed attrezzato, con elevatore manuale omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle.
3. Sono a carico del Comune di Nole le spese relative alla copertura assicurativa ed alle tasse automobilistiche inerenti il veicolo stesso oltre che le spese relative alla revisione periodica del mezzo e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Il Comune riconosce all'associazione \_\_\_\_\_, a copertura delle spese di carburante effettivamente sostenute per il servizio di trasporto, un rimborso pari ad € 0,10 al chilometro, quantificando l'importo dovuto sulla base di rendicontazione mensile dei chilometri percorsi e relativi servizi effettuati.
5. Il Comune riconosce all'associazione \_\_\_\_\_ un rimborso sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente per le spese realmente sostenute e debitamente documentate riconducibili al "servizio di trasporto sociale" relativamente a:
  - pedaggi
  - parcheggi a pagamento
  - assicurazione di responsabilità civile del personale
  - assicurazione infortuni del personale addetto al servizio
6. Non saranno soggette a rimborso le spese relative a trasporti per i quali la domanda di attivazione del servizio non sia stata consegnata agli uffici comunali, nel rispetto delle procedure di accesso di cui all'articolo 7.

**Art. 10**  
**(Impegni dell'Associazione)**

1. L'Associazione nominerà un referente che curerà i rapporti con il Comune di Nole, detto nominativo dovrà essere comunicato per iscritto al Comune.
2. L'Associazione, attraverso soggetti appartenenti all'associazione medesima appositamente istruiti, si impegna a:
  - recepire le domande trasmesse da parte dell'ufficio comunale
  - redigere un calendario delle richieste
  - valutare per ogni istanza la possibilità dell'effettuazione del servizio
  - comunicare all'utenza l'accoglimento od il diniego dell'istanza
  - tenere i contatti con l'utenza garantendo ogni informazione circa le modalità di accesso al servizio
  - effettuare, nel rispetto delle norme vigenti il trasporto sociale oggetto della presente convenzione
  - produrre relazione mensile con rendicontazione dei chilometri percorsi e relativi servizi effettuati e attestante le spese sostenute e debitamente documentate riconducibili al "servizio di trasporto sociale" di cui all'articolo 5.
3. L'associazione si impegna a formare il personale addetto al "trasporto sociale".
4. L'Associazione non dovrà richiedere ai soggetti fruitori del servizio alcun rimborso e/o compartecipazione alle spese
5. L'Associazione avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, si impegna a tenere riservate tutte le informazioni e notizie concernenti le persone alle quali il servizio viene reso, comunicandone comunque i dati minimi al Comune di Nole e i dati relativi ai servizi effettuati.
6. L'Associazione avrà l'obbligo di procedere alla stipula delle assicurazioni per la copertura assicurativa per infortuni ai Volontari, la quale è la sola responsabile e con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune stesso per la mancata o errata procedura amministrativa.
7. L'Associazione sarà responsabile dell'idoneità psico-fisica degli incaricati impiegati esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
8. L'Associazione e i volontari si fanno carico di stipulare appositi accordi circa le modalità di attuazione delle misure di tutela prescritte dall'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
9. L'Associazione risponderà direttamente dei danni alle persone e cose provocati dai Volontari durante lo svolgimento del servizio di trasporto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte del Comune di Nole.

- 10.L'Associazione solleva il Comune di Nole da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, per trascuratezza o per colpa. A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla stipulazione di una apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.
- 11.L'Associazione avrà il diritto di ridurre e/o sospendere il servizio per indisponibilità del mezzo o del personale.

**Art. 11**  
**(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ e avrà durata di anni due, con scadenza il \_\_\_\_\_.
2. Le parti avranno facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone formale disdetta con almeno tre mesi di preavviso.

**Art. 12**  
**(Clausola risolutiva)**

1. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli precedenti il Comune di Nole e l'Associazione possono risolvere la convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, persistano nelle inadempienze rilevate.
2. E' comunque facoltà del Comune di Nole, richiamato per analogia l'art. 1456 C.C., risolvere la convenzione nei seguenti casi:
  - a) interruzione del servizio senza giusta causa,
  - b) grave inadempimento dell'Associazione, atto a compromettere il risultato del servizio;
  - c) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

**Art. 13**  
**(Registrazione)**

1. Le parti convengono che il presente atto viene registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Segretario Comunale  
BARBATO dott.ssa Susanna

Il Presidente dell'Associazione



